

**REGOLAMENTO PER LA
PROGRESSIONE TRA
LE AREE AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL
CCNL 2019/2021
- PERSONALE DEL
COMPARTO SANITA'**

Anno 2024

Sommario

Premessa	3
ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – PROCEDURA E REQUISITI DI AMMISSIONE	4
ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE	5
ART. 4 – CONTRATTO INDIVIDUALE	6
ART. 5 – PROGRESSIONE DELL'AREA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	6
ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI	7

Premessa

L'ASL di Salerno, nell'ambito delle politiche di sviluppo delle risorse umane ed al fine di valorizzare le professionalità interne, con il presente regolamento, intende disciplinare le procedure selettive per i passaggi da un'area a quella immediatamente superiore - d'ora in avanti denominate "progressioni verticali" - riservate al personale a tempo indeterminato, in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e dell'art 20 "Progressione tra le aree" del CCNL 2.11.2022.

Le aree, che corrispondono a differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, sono quelle indicate dal sistema di classificazione disciplinato dal CCNL citato e la corrispondenza tra il nuovo ordinamento contrattuale e il previgente sistema di classificazione riportata nella tabella F allegata al CCNL stesso. La regolamentazione si inquadra nel contesto organizzativo e nella programmazione del fabbisogno assunzionale definito nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP). È facoltà dell'Azienda stabilire l'attivazione delle progressioni verticali con riferimento alle posizioni disponibili in relazione al PTFP, nel rispetto del limite di spesa, fatta salva la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili da destinare all'accesso dall'esterno così come previsto dall'art. 20 del CCNL 2.11.2022.

Si premette che in fase di prima applicazione, disciplinata dall'art. 21 del CCNL 02.11.2022, l'Azienda ha provveduto a dare seguito alla PROCEDURA TRANSITORIA, ovvero riservata a coloro che erano in possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza o, in alternativa, in possesso del titolo di studio relativo per l'accesso all'area di inquadramento ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza.

Il presente regolamento intende regolamentare la PROCEDURA ORDINARIA in applicazione del disposto contrattuale dell'art. 20 del CCNL 2.11.2022 che, ai sensi dall'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. n.165/2001, a tal fine dispone che a regime la procedura ordinaria è rivolta a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'area dall'esterno, come indicato nell'allegato A del CCNL 2.11.2022.

Le parti, si riservano nel rispetto del PTFP di procedere previa verifica in contrattazione integrativa di prevedere fasi transitorie al fine di garantire la valorizzazione del personale interessato, nonché il numero delle posizioni disponibili.

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento persegue l'intento di valorizzare le professionalità interne all'Azienda e, pertanto, intende disciplinare le procedure selettive per la progressione tra le aree, definendo i criteri e le modalità di selezione del personale a tempo indeterminato presso l'ASL Salerno, in applicazione dell'art. 20 del CCNL 2019/2021 del personale del comparto sanità.

In particolare garantisce la progressione all'area immediatamente superiore di una quota non superiore al 50% del personale interno nei limiti stabiliti dal piano triennale dei fabbisogni, ai sensi dell'art. 52 comma 1bis del D. Lgs 165/2001, dando atto che la quota di riserva di almeno il 50% per l'esterno – indicata all'art. 20 del CCNL 2019/2021 – è stata soddisfatta attraverso l'utilizzazione di graduatorie concorsuali attive espletate da altre aziende sanitarie.

ART. 2 – PROCEDURA E REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla procedura possono partecipare esclusivamente i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nell'area di interesse, indicata nel bando di selezione, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla declaratoria contrattuale per l'accesso al profilo oggetto dell'avviso.

I requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale, sono i seguenti:

- per l'Area degli Operatori:

- Ruolo sociosanitario: possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione, previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2001.
- Ruolo tecnico: diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere, già indicati per gli operatori tecnici, e cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private.
- Ruolo amministrativo: attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado o, in mancanza, diploma di istruzione secondaria di primo grado e cinque anni di esperienza professionale nel profilo di coadiutore amministrativo nonché - ove richiesto - di attestati di qualifica o certificati di determinate competenze di base (es. ECDL).

- per l'Area degli Assistenti:

- Ruolo professionale - Assistente dell'informazione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione specifico ove richiesto.
- Ruolo tecnico - Assistente informatico: diploma di perito informatico o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
- Ruolo tecnico - Assistente tecnico: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione specifico ove richiesto.
- Ruolo amministrativo - Assistente amministrativo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

- per l'Area dei Professionisti della Salute e Funzionari:

- Ruolo sanitario - laurea abilitante alla specifica professione come previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti **nonché iscrizione all'albo**.
- Ruolo socio-sanitario - laurea come previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.
- Ruolo tecnico: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico), secondo le indicazioni del bando, e corredata - ove previsto - dalle abilitazioni professionali.
- Ruolo professionale: Assistente laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando, e corredata - ove previsto - dalle abilitazioni professionali.

- Ruolo amministrativo: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando.
2. Gli avvisi di selezione, approvati con deliberazione del Direttore Generale, sono predisposti dalla UOC Gestione Risorse Umane e contengono i seguenti elementi:
 - aree e profili professionali oggetto del bando;
 - numero di posti per i quali l'Azienda intende procedere alla copertura tramite progressione tra le Aree;
 - requisiti di ammissione;
 - la modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - procedure di valutazione e composizione della Commissione.
 3. L'avviso interno è pubblicato per almeno 20 giorni nella "Sezione Concorsi" del sito aziendale e ne viene data comunicazione alle OO.SS. tramite RSU.
 4. La domanda, secondo il modello allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente attraverso piattaforma informatizzata e dovrà contenere:
 - Cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio e/o residenza;
 - Categoria, profilo e settore di attività dell'ultima assegnazione;
 - Selezione a cui si intende partecipare;
 - I requisiti di cui si è in possesso;
 - Curriculum;
 - ulteriore documentazione ritenuta utile relativamente all'esperienza maturata nel profilo professionale che si intende ricoprire.
 5. Sono ammessi i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
 - Appartenenza ad area e profilo di cui alla declaratoria Allegato A CCNL 2019/2021;
 - Titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore;
 6. Sono esclusi dalla selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore alla censura.

ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE

1. La selezione interna prevede:
 - la comparazione dei curricula;
 - svolgimento di una prova orale.
2. La Commissione, per la verifica dei requisiti e per l'espletamento della prova, è nominata dal Direttore Generale ed è costituita da 1 Presidente, rappresentato da un dirigente aziendale, e 2 Componenti appartenenti allo stesso livello e profilo professionale del posto messo a selezione.
3. Tutti i componenti devono essere esperti nelle specifiche materie relative al profilo per cui la selezione è bandita.
4. La prova, verterà su materie attinenti il profilo e le specifiche mansioni correlate al posto da conferire.
5. La Commissione dispone di punti 100, di cui 40 per i titoli e 60 per la prova. L'idoneità si ottiene con un punteggio minimo di 6/10 rispetto al punteggio massimo.

6. A parità di punteggio viene data priorità **al concorrente anagraficamente più giovane** alla maggiore anzianità complessiva di servizio nel SSN.
7. Al termine della selezione la Commissione trasmette gli atti alla SC Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.
8. In caso di esclusione ne sarà data motivazione.
9. La graduatoria degli idonei sarà valida per 24 mesi.

ART. 4 – CONTRATTO INDIVIDUALE

1. L'attribuzione del nuovo profilo professionale è in ogni caso subordinata all'accertamento dell'idoneità psico-fisica alle nuove mansioni da effettuarsi secondo le disposizioni vigenti.
2. Il passaggio di profilo comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
3. Il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 40 comma 11, lett. c) del CCNL 2019/2021 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruita nonché la retribuzione di anzianità (RIA).
4. Ai dipendenti che godono di trattamento economico superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, sarà garantita la differenza economica attraverso assegno *ad personam* riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo (art. 20 c. 4).

ART. 5 – PROGRESSIONE DELL'AREA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. L'accesso all'Area del personale di elevata qualificazione avviene tramite procedura comparativa secondo quanto indicato al comma 5 del presente articolo. La denominazione dei profili appartenente all'area è quella dei profili dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari con l'aggiunta del suffisso "*di elevata qualificazione*".
2. La progressione di coloro che sono inquadrati nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari nell'Area del personale di elevata qualificazione (EP) è riservata per il 50% al personale interno ed almeno al restante 50% all'accesso dall'esterno.
3. In questa tipologia di progressione non è possibile applicare la norma di prima applicazione, ex art. 21 del CCNL 02.11.2022.
4. I requisiti di ammissione previsti per l'Area del personale di elevata qualificazione sono i seguenti:
 - a. essere in possesso del titolo di studio di Laurea Magistrale o Specialistica;
 - b. **In alternativa al punto a) essere in possesso di almeno** tre anni almeno di esperienza maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato, nel profilo di appartenenza nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, o precedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di classificazione del personale **ed** essere in possesso di una esperienza di almeno tre anni di un incarico di funzione di media o elevata complessità (di tipo organizzativo o professionale di cui al CCNL 02.11.2022, di organizzazione o professionale di cui al CCNL del 21.05.2018 di valore superiore a € 3.227,85 presso Aziende od enti del Comparto di cui all'art. I del CCNL del 02.11.2022, non

- necessariamente in corso al momento della presentazione della domanda.
- c. In alternativa il dipendente può aver maturato un'esperienza di almeno tre anni nel medesimo o corrispondente area, profilo e tipologia di incarico presso altre amministrazioni di comparti diversi, nonché incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato, sia di tipo gestionale che professionale.
 - d. avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
5. La procedura comparativa dei candidati è basata sui sotto-elencati criteri selettivi:
- a) valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa dell'assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
 - b) assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni (escluso rimprovero verbale e scritto);
 - c) possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'Area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;
6. Per il solo personale afferente all'Area dei professionisti della Salute e dei funzionari del ruolo, è fatto obbligo l'acquisizione dei crediti formativi previsti nel triennio di riferimento, tenuto conto di quanto disposto dai commi 2, 4 e 5 dell'art. 67 in materia di formazione continua ed ECM del CCNL vigente e delibera n° 6/2024 della Commissione nazionale per la formazione continua
7. In caso di progressione all'area del personale di elevata qualificazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 40 comma 11 lett. d) CCNL 2019/2021, non si applica l'esonero dal periodo di prova.
8. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo, si applica quanto dettato agli articoli che precedono.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
- 2. Resta inteso che il numero delle posizioni disponibili avviene previo confronto con le OO.SS.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione.